

N. R.G. 2721/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

SEZIONE VOLONTARIA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Emanuele Picci	Giudice
dott. Maria Cecilia Branca	Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **2721/2021** promosso da:

INPS (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA; elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RECLAMANTE

contro

DIAMANTE SRL (C.F. 03237860402) con il patrocinio dell'avv. MANCINI ASTORRE; elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANCINI ASTORRE

RECLAMATO

Ha emesso il seguente

DECRETO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito, per brevità, "INPS" o "reclamante") interponeva reclamo avverso il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito emesso dietro ricorso di Diamante S.r.l. (anche "reclamata").

Nella presente sede chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni "*... che la S.V., in accoglimento delle proposto reclamo, voglia revocare il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito della ditta DIAMANTE SRL con ogni conseguente provvedimento*".

A sostegno INPS eccepiva:

- Diamante S.r.l. depositava domanda di Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex artt. 10 e 11 l. 3/12;
- INPS provvedeva, nei termini di legge, a manifestare il proprio dissenso e comunicava i crediti previdenziali vantati nei confronti di Diamante S.r.l.;

- Nonostante l'espresso dissenso manifestato sia da INPS sia da altri creditori, tra cui Agenzia delle Entrate – per un totale complessivo di voti contrari pari al 76,13% - il Tribunale con decreto del 4 ottobre 2021 omologava l'accordo;
- Il provvedimento di omologa risultava ingiusto e dannoso per il reclamante, i cui crediti risultavano sottoposti ad un'imponente falcidia concorsuale;
- Primo profilo di illegittimità era rappresentato dalla mancanza del presupposto della maggioranza dei creditori; mancanza che il Giudice superava dando un'interpretazione estensiva a quanto previsto dall'art. 12, comma 3 quater, l. 3/12 ed equiparando l'amministrazione finanziaria (diretta destinataria della modifica legislativa) all'ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, quale è il reclamante;
- In ogni caso contestava la convenienza per i creditori dell'accordo omologato.

Si costituiva nel presente giudizio Diamante S.r.l., chiedendo il rigetto del reclamo sulla base delle seguenti eccezioni:

- Omessa prova circa la tempestività del reclamo;
- Inammissibilità del reclamo per essere lo stesso stato iscritto presso la cancelleria del contenzioso civile in luogo di quella di volontaria giurisdizione;
- Correttezza del provvedimento impugnato, laddove ha correttamente adottato un'interpretazione estensiva del concetto di "Amministrazione Finanziaria" ed ha valorizzato adeguatamente la sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'omologa.

In via solo subordinata chiedeva comunque la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione dei beni.

In sede di udienza di comparizione i difensori si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo è infondato.

In primis, tuttavia, è opportuno sottolineare l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di Diamante S.r.l.

Questa ha eccepito la mancanza di prova circa la tempestività del reclamo.

Si tratta, anzitutto, di eccezione genericamente mossa e comunque superata da quanto confermato dalla difesa della stessa parte reclamata in sede di udienza di comparizione.

Il reclamo è stato iscritto a ruolo in data 15 ottobre 2021. Parte reclamante ha allegato una scansione in formato pdf del decreto impugnato, ricevuta dal difensore di parte reclamata in data 5 ottobre 2021. Sebbene sia principio noto quello in base al quale le notifiche via PEC devono essere versate in atti tramite deposito nei files -eml o -msg (unici a consentire al giudice l'accesso effettivo a ciò che è

stato oggetto di notifica), va sottolineato che il difensore di parte reclamante in sede di udienza di comparizione si è dichiarato disponibile a depositare la notifica nei formati suindicati.

L'incombente risulta tuttavia superfluo alla luce della dichiarazione resa dallo stesso difensore di Diamante S.r.l., il quale ha confermato di avere effettuato la notifica a controparte del provvedimento reclamato in data 5 ottobre 2021.

Da ciò discende il pieno rispetto del termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 10, comma 6, l. 3/12 e 737 c.p.c., essendo stato il reclamo iscritto a ruolo in data 15 ottobre 2021.

Deve altresì essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo per essere lo stesso stato iscritto nel registro del contenzioso civile ordinario in luogo di quello di volontaria giurisdizione.

Anzitutto va rimarcato che le ipotesi di inammissibilità sono tipiche, giammai il giudice può ritenere inammissibile un atto senza che una norma preveda l'inammissibilità quale conseguenza del mancato rispetto di un onere o di un obbligo.

Ma vi è di più.

La problematica dell'iscrizione in un registro diverso da quello dovuto si è posta con tutte le peculiarità del caso dopo l'entrata in vigore del processo civile telematico, giacché prima di tale momento il deposito cartaceo determinava l'immediato controllo del cancelliere, con conseguente possibilità di rimediare all'errore in poco tempo.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la prassi ha evidenziato spesso la commissione di errori da parte del difensore all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Ritiene il Collegio che si debba dare assoluta prevalenza a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, D.M. 44/2011, laddove afferma che *“La ricevuta di avvenuta consegna attesta... l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”*.

Se ciò è vero, come è, ed essendo stato il reclamo depositato nei termini di legge presso l'ufficio giudiziario competente – ovvero il Tribunale di Forlì – deve ritenersi che lo stesso sia assolutamente ammissibile.

Potrebbe essere dichiarato inammissibile solo nel caso in cui vi fosse una norma *ad hoc* che preveda che l'errore nella scelta del registro determina l'inammissibilità del deposito; viceversa deve e può trovare applicazione solo ed esclusivamente il chiarissimo dettato della norma sopra richiamata.

Ad abundantiam giova altresì evidenziare che il deposito è stato accettato dalla cancelleria presso cui è pervenuto; ciò determina il pieno legittimo affidamento del reclamante nella correttezza del deposito eseguito.

Correttamente poi lo stesso è stato “trasferito” sul ruolo di Volontaria Giurisdizione attraverso una modifica operata dalle Cancellerie, dunque internamente al Tribunale.

Deve dunque escludersi la sussistenza di una colpa in capo al reclamante e, tanto più, deve escludersi l'inammissibilità del ricorso.

Per completezza peraltro si sottolinea che nessun effetto invalidante ricorre nemmeno se l'atto viene rifiutato dal cancelliere, posto che non esiste neppure una norma di legge che preveda che il rifiuto da parte del cancelliere sia suscettibile di travolgere il "depositato" (RdAC di cui all'art. 16 bis, comma 7, d.l. 179/2012); al contrario, infatti, esiste unicamente una norma (quella sopra richiamata), che prevede che la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) conferma l'avvenuto deposito di *quell'*atto, in *quella* data innanzi a *quell'* ufficio giudiziario (sul punto è rilevante quanto chiarito con relativa nota dal dott. Sergio Brescia, Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Informativi Automatizzati – ufficio trasformatosi, a seguito della riforma della struttura interna del Ministero della Giustizia in D.G.S.I.A. - laddove ha affermato che *"da una parte c'è il sistema informatico civile che viene presidiato verso l'esterno da un gestore centrale che è un "postino" con funzione di dare ricevuta all'Avvocato di avvenuto deposito dell'atto. Poi c'è il gestore locale, il "postino" nell'ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest'ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne autorizza, per quanto riguarda i dati di protocollo, la memorizzazione sul registro e per quanto riguarda i documenti, nel fascicolo informatico. Quindi la Cancelleria manda un messaggio diverso dal depositato, ossia comunica le irregolarità che non inficiano l'atto in sé, non ne danno inesistenza: è un messaggio di verifica del contenuto"*, Relazione al convegno *"Il processo civile telematico. Il Tribunale di Bergamo, foro pilota"*, il 23.11.2011. Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, infatti, non sono intervenute modifiche normative su detta operatività e dunque il criterio risulta a tutt'oggi applicabile).

Alla luce di quanto esposto l'eccezione mossa da parte reclamata non merita accoglimento.

Venendo "al cuore" del reclamo si osserva quanto segue.

In data 4 ottobre 2021 il Tribunale di Forlì ha omologato l'accordo di ristrutturazione del debito proposto da Diamante S.r.l.

Si tratta di istituto disciplinato dagli artt. 10 segg. l. 3/12.

L'art. 11 comma 2 l. 3/12 testualmente recita *"Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della*

maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta”.

Il successivo art. 12, comma 3 quater, l. 3/12, come modificato dal d.l. 137/20 convertito con modifiche in legge n. 176/20 afferma che *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.*

Dunque, in via generale la legge prevede che uno dei requisiti per l'omologa dell'accordo sia il raggiungimento di un numero di voti favorevoli che sia pari ad almeno il 60% dei creditori.

Tuttavia, nel caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria l'accordo può comunque essere omologato, anche in caso di mancato raggiungimento della maggioranza sopra vista in dipendenza del voto contrario espresso dall'amministrazione finanziaria, purché la proposta contenuta nell'accordo sia comunque vantaggiosa per detta amministrazione, rispetto alla prospettiva liquidatoria.

Detto meccanismo prende il nome di *cram- down* fiscale.

Tutto ciò chiarito in termini giuridici, è ora opportuno riepilogare quanto occorso nel caso che occupa nei limiti delle doglianze di cui al reclamo.

La proposta di accordo formulata da Diamante S.r.l. non ha ottenuto la maggioranza del 60% dei creditori, prescritta dall'art. 11, comma 2, l. 3/12: hanno infatti votato in senso contrario INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, per un totale complessivo di creditori dissenzienti pari al 76,13%.

Il Giudice ha tuttavia omologato l'accordo (anche) sul presupposto dell'applicabilità del *cram- down* anche al debito previdenziale.

INPS contesta fortemente detto *modus operandi*, anzitutto in quanto asseritamente violativo della lettera della legge, laddove all'art. 12, comma 3 quater, l. 3/12 fa espresso riferimento all'amministrazione finanziaria e non anche agli enti previdenziali.

Inoltre rileva parte reclamante che le funzioni dell'amministrazione finanziaria e di quella previdenziale sono ontologicamente diverse, essendo l'amministrazione previdenziale titolare di crediti privilegiati la cui mancata totale soddisfazione determinerebbe un indubbio danno per l'interesse pubblico, anche a fronte dell'evidente necessità di fare ricorso alla finanza pubblica.

Le osservazioni di parte reclamante non sono condivisibili.

L'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata fornita dal provvedimento impugnato, infatti è coerente con il sistema normativo attuale e con l'interesse tutelato dall'intero impianto della legge 3 del 2012.

È vero che la norma fa riferimento alla sola Amministrazione Finanziaria ed è vero altresì che INPS è titolare del 48,69% dei crediti, dunque di una percentuale astrattamente determinante.

Tuttavia senz'altro deve ritenersi applicabile il *cram down* fiscale anche all'ente previdenziale per i seguenti motivi.

Anzitutto in quanto esso è stato espressamente previsto a mente degli artt. 180 e 182 bis l.f., come novellati dal d.l. 125/20, convertito nella legge n. 159/20, segno questo della volontà del legislatore di sottoporre a falce i crediti degli enti pubblici, laddove l'alternativa liquidatoria non rappresenti un'utilità per gli enti stessi.

La difesa di parte reclamante ha fermamente contestato il riferimento alle due norme operato nel decreto impugnato, rilevando *a contrario* che per il concordato preventivo delle imprese sopra soglia e per gli accordi di ristrutturazione il legislatore ha scelto di "concedere" detto meccanismo, scelta non effettuata, viceversa, in tema di accordo di composizione della crisi, con conseguente impossibilità di estensione analogica.

Il ragionamento di parte reclamante potrebbe essere convincente solo laddove non si prestasse idonea attenzione alla relazione illustrativa alla legge 159/20, dalla quale si evince chiaramente che essa risponde all'esigenza di far fronte alla situazione di crisi economica determinata dall'emergenza legata all'epidemia da Covid-19, agevolando, ove possibile, l'accesso delle imprese a procedure concorsuali minori al fine di scongiurare il dissesto.

In tale contesto, il nuovo *cram down* fiscale e contributivo muove dalla consapevolezza che spesso l'inerzia del creditore istituzionale costituisce un ostacolo ai piani e ai progetti delle soluzioni alternative alla liquidazione, quand'anche foriere di scenari più convenienti per i crediti pubblici.

La divergenza, dunque, non è tra amministrazione finanziaria e amministrazione previdenziale, ma risiede viceversa nella differenza tra creditore pubblico e creditore privato.

Il creditore pubblico è spesso indotto a votare negativamente proprio in nome di quei principi invocati da parte reclamante – quali l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico e di evitare il ricorso alla finanza pubblica – senza tuttavia tenere in considerazione il fatto che la proposta (sia essa piano o accordo) è in realtà "la migliore delle situazioni possibili".

Non è infatti un caso che il giudice debba comunque valutare i risultati conseguibili con l'alternativa liquidatoria.

Questo è il panorama in cui si muove oggi il legislatore della crisi d'impresa e questi sono i fini perseguiti.

Ad ulteriore riprova di ciò ben si può fare riferimento al Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021, che ha previsto, all'art. 20, comma 1, lett. a), che le parole *“il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto”* siano sostituite con *“il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”*.

Questo intervento legislativo ha voluto porre fine all'acceso dibattito circa l'applicazione del nuovo istituto soltanto in caso di mancanza di voto ovvero anche in caso di diniego espresso da parte del creditore pubblico, derivante dalla differente formulazione della norma prevista per il concordato preventivo (*“mancanza di voto”*) rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti (*“mancanza di adesione”*).

Nel suesposto contesto non può non ritenersi che il riferimento all'amministrazione finanziaria di cui all'art. 12, comma 3 quater, l. 3/12 sia in realtà da intendersi come riferimento a tutti i creditori pubblici, al pari peraltro di quanto previsto dall'art. 80, come modificato dal d.lgs. 147/20.

È pertanto assolutamente corretto e condivisibile il riferimento contenuto al provvedimento impugnato, in base al quale *“... una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima per una evidente disparità di trattamento tra la procedura “minore”, a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole, e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole. In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3- quater, l. 3/2012, e per rendere la norma conforme a Costituzione, la previsione prevista per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”*, (pag. 12 provvedimento reclamato).

Deve dunque concludersi circa l'applicabilità del *cram-down* anche ai crediti previdenziali.

Correttamente il provvedimento impugnato ha altresì dato atto del fatto che in base all'accordo è previsto l'apporto di finanza esterna, che consente di soddisfare (anche) i creditori pubblici in misura sì non elevata, ma certamente superiore all'alternativa liquidatoria, rispetto alla quale questi resterebbero certamente e totalmente insoddisfatti, tanto che conclude affermando che *“La proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria-previdenziale è pertanto sicuramente più vantaggiosa e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che nel caso concreto sarebbe insussistente posto che la società debitrice non è proprietaria di alcun bene, mobile o immobile, e risulta cessata l'attività”*.

Detta circostanza è stata peraltro confermata in sede di udienza di comparizione davanti al Collegio, sia dal difensore di parte reclamata, sia dal dott. Bazzoli quale Gestore dell'OCC.

Sussiste dunque la convenienza rispetto alla prospettiva liquidatoria, a differenza di quanto genericamente ed infondatamente dedotto da parte reclamante, la quale pare preferire l'ipotesi di non incassare nulla, rispetto a quella di incassare una somma benché “*irrisoria*”, (pag. 14 reclamo).

Conclusivamente, dunque, il reclamo deve essere rigettato.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per procedere a compensazione delle spese tra le parti, trattandosi di questione nuova, sorta con i recenti interventi normativi citati *infra*.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il reclamo;
- 2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Forlì,
nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2022

Il Presidente

Dott. Rossella Talia

Il Giudice Relatore

Dott. Maria Cecilia Branca